



# Comune di Casalmaggiore

## TRIBUTI

Piazza Garibaldi 26 – 26041  
CF / PIVA 00304940190  
**Tel 0375 / 284466-85-86-83-66**  
**Fax 0375 / 284467 - 200251**  
e-mail [info@comune.casalmaggiore.cr.it](mailto:info@comune.casalmaggiore.cr.it)  
[tributi@comune.casalmaggiore.cr.it](mailto:tributi@comune.casalmaggiore.cr.it)  
web <http://www.comune.casalmaggiore.cr.it>

<b>IMMOBILI ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU-TASI PER L'ANNO 2015 NEL COMUNE DI CASALMAGGIORE</b>
--

A) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assimilazione prevista dal Regolamento Comunale);

B) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti** nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (assimilazione prevista dalla normativa);

**C) ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A GENITORI/FIGLI** (assimilazione prevista dal Regolamento Comunale):

a partire dall'anno 2015 il Comune di Casalmaggiore ha introdotto l'assimilazione ad abitazione principale per le abitazioni concesse in comodato gratuito a genitori o figli coi seguenti limiti di legge:

- 1) **per massimo un'abitazione** e relative pertinenze;
- 2) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del **contratto di comodato gratuito registrato** all'Ag. Entrate;
- 3) a condizione che il comodatario abbia stabilito **la dimora abituale e la residenza anagrafica** nell'immobile in questione;
- 4) solo per una quota di **rendita catastale fino ad € 500,00**.

Ne consegue che qualora la rendita sia inferiore o uguale ad € 500,00 non va versata l'IMU (esente) e va versata la TASI con aliquota 2,5°/°. Qualora la rendita sia superiore ad € 500,00, sulla parte eccedente i 500 euro, non potendosi applicare l'assimilazione, non va versata la TASI ma va versata l'IMU con aliquota ordinaria 9,8°/°.

Per beneficiare dell'agevolazione, il possessore è tenuto a presentare la dichiarazione IMU con allegato il contratto di comodato regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate. L'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale del comodatario; a tal fine, l'inizio

dell'agevolazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto registrato, purchè ricorrano i requisiti della residenza e della dimora abituale. L'agevolazione è estesa alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purchè citate nel contratto di comodato. Il possessore è tenuto altresì all'obbligo di dichiarazione IMU al cessare delle condizioni richieste per il riconoscimento dell'assimilazione.

**Poiché il calcolo delle imposte dovute sugli immobili in comodato gratuito può risultare piuttosto articolato, si raccomanda ai possessori di questi immobili di farsi assistere dai CAF/consulenti o, in alternativa, di rivolgersi all'Ufficio Tributi comunale previo appuntamento da richiedere al Centro Servizi al Cittadino (C.S.C.) posto sotto i portici del Palazzo Municipale (a sinistra dell'ingresso principale) aperto nei seguenti orari: lun.-mart.-merc.-ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 7,15 alle ore 18,45 tel. 0375-284496-98. Per fissare l'appuntamento è necessario aver prima registrato il contratto di comodato gratuito presso l'Agenzia delle Entrate.**

**Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi tel. 0375-284466-85-86-83-66.**